

Avv. Carlo Cincotti  
80133 Napoli Calata San Marco n. 13  
TEL. 081.563.00.84 FAX 081.195.721.14  
[avv.carlocincotti@pec.it](mailto:avv.carlocincotti@pec.it)

TRIBUNALE DI NAPOLI  
G.I. DR. CACACE  
R.G. 301 - 1/2024 P.U.

RELAZIONE

Il sottoscritto avv. Carlo Cincotti, c.f. CNCCRL62L30F839N, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli, con studio in Napoli, Calata San Marco,13, indirizzo PEC: [avv.carlocincotti@pec.it](mailto:avv.carlocincotti@pec.it)

premessato che:

- In data 17/11/2023 il sottoscritto è stata incaricato dall'Organismo di Composizione della crisi **"COA Napoli nella persona del Presidente avv. Immacolata Troianiello"** ad assumere le funzioni di cui all'art. 68 comma 1 DL. 14/2019 nella procedura per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento presentata dalla Sig.ra [REDACTED], che risulta qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. 14/2019;
- La debitrice ha sottoposto allo scrivente la proposta di **Ristrutturazione dei debiti del consumatore** ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del DL. n. 14/2019;
- Il procedimento veniva incardinato presso il Tribunale di Napoli con RG 301/2024, G. D. dr. Cacace;
- Previa richiesta di integrazione da parte del G.D., [REDACTED] aderiva alla medesima nei termini di cui alla memoria integrativa del 12.06.2024 già in atti;
- Con provvedimento del 17.06.2024, il G.D. dr. Cacace disponeva:
  - i. la pubblicazione della Proposta e del Piano sul sito web del Tribunale di Napoli;
  - ii. l'onere, da parte dell'O.C.C., entro 30 giorni dal 17.06.2024, di comunicare la Proposta ed il Piano a tutti i creditori con contestuale informativa circa la facoltà di presentare osservazioni nei successivi 20 giorni;
  - iii. termine di ulteriori 10 giorni per l'O.C.C. al fine di relazionare in merito alle attività sopra descritte.



\* \* \*

- Con PEC del 21.06.2024, l'O.C.C., aderendo al provvedimento del G.D. sopra citato, inviava al Tribunale di Napoli il Piano con relativa Proposta ed atti ulteriori connessi al fine di consentirne la pubblicazione sul sito web del medesimo Tribunale (*cfr. doc. 1 – PEC pubblicazione*);
- Con ulteriore PEC del 28.06.2024, l'O.C.C. inviava apposite comunicazioni ex art. 70 C.C.I.L. ai creditori e al legale della [REDACTED] (*cfr. doc. 2 – Comunicazioni creditori*);
- In data 02.07.2024, il creditore Vorwerk Italia s.a.s. di Vorwerk Management S.r.l. esponeva le proprie osservazioni precisando che il proprio credito ammontava ad € 1.710,00 in luogo dell'importo di € 1.510,00 indicato nel Piano (*cfr. doc. 3 – Osservazioni Vorwerk*);
- Analogamente, con PEC del 17.07.2024, il creditore Vivi Banca S.p.A. contestava la sussistenza del requisito della cd. "meritevolezza" in capo alla debitrice e, per l'effetto, esprimeva parere negativo sulla proposta di piano di ristrutturazione dei debiti (*cfr. doc. 4 – Osservazioni Vivi Banca*).

\* \* \*

Tanto premesso, l'avv. Carlo Cincotti, nella cennata qualità, rileva quanto segue.

1. *Sulle osservazioni della Vorwerk Italia s.a.s. di Vorwerk Management S.r.l.*

Sul punto, si evidenzia come il credito dell'importo pari ad € 1.710,00 al 05.02.2024 e preteso dalla società creditrice sia stato, per mero errore materiale, riportato nel Piano per la minor somma di € 1.510,00, con aggiornamento ad aprile 2024, in previsione dei prelievi mensili operati sul conto.

Attesa l'assenza di ulteriori pagamenti intercorsi tra la presentazione della Proposta ed il decreto di ammissibilità del Piano del 17.06.2024, l'O.C.C. conferma la fondatezza delle deduzioni della Vorwerk Italia s.a.s. e, per l'effetto, invita parte debitrice a correggere l'errore materiale quivi descritto mediante appostazione della maggior somma di € 1.710,00 in favore della creditrice in parola.



\* \* \*

2. *Sulle osservazioni della Vivi Banca S.p.A.*

Quanto alle osservazioni del creditore principale, seppur chirografario, Vivi Banca S.p.a., in tema di difetto di diligenza nella "ragionevole prospettiva di adempimento" in capo alla debitrice, si osserva, in tale sede, come le stesse appaiano prive di pregio.

E, invero, come dichiarato dalla stessa società creditrice, i contratti di prestito attualmente operanti derivano entrambi da precedenti finanziamenti.

Il prestito n. 91284 veniva erogato per estinguere la pregressa cessione con Intesa SanPaolo S.p.A., così come il prestito n. 130087 veniva erogato per estinguere il pregresso contratto di delegazione di pagamento con Banca IBL S.p.A.

La Banca, quale soggetto qualificato, ben poteva e doveva verificare il merito creditizio della [REDACTED], senza accordare finanziamenti che hanno solo peggiorato la propria condizione di debitrice con tassi e ratei sempre maggiori divenuti poi insostenibili.

Ai sensi dell'art. 68 comma 3 del CCII è previsto che "L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita".

Ed ancora, ai sensi dell'art. 69 CCII, si potrebbe desumere che la Vivi Banca S.p.a. potrebbe non trovarsi nella condizione di opporsi alla omologa del Piano, né reclamare una eventuale omologa, in quanto "creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ...".

Sul punto, pare rilevante operare un espresso richiamo alla Delibera n. 145/2018 Banca di Italia dedicata alle "Operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o pensione" e, in particolare, agli obblighi di istruttoria ivi previsti in dettaglio in capo agli operatori finanziari (cfr. doc. 5 – Delibera n. 145/2018 Banca di Italia).



A pagina 3 della delibera viene precisato che *"È buona prassi considerare, nel rispetto della privacy, anche la condizione del nucleo familiare, nei casi in cui sia rilevante per valutare l'affidabilità del debitore e la sostenibilità del debito"*.

Dunque, l'istituto che effettua la cessione del quinto dello stipendio deve considerare, in virtù di quanto previsto dall'art. 124 TUB ed in forza della possibilità di accedere a banche dati, la capacità complessiva del cliente e non basarsi esclusivamente sulla circostanza che trattasi di un lavoratore stipendiato per cui il suo credito sarà garantito mese per mese.

Gli intermediari devono assicurare che i clienti siano indirizzati verso forme di finanziamento coerenti con le loro condizioni economico-finanziarie e che ricevano l'assistenza e i chiarimenti necessari a valutare tale coerenza. Prima della conclusione del contratto di cessione del quinto, l'intermediario finanziatore effettua una valutazione del merito di credito del cliente sulla base di informazioni adeguate, anche fornite dal cliente stesso e integrate se del caso consultando una banca dati pertinente. La presenza delle garanzie previste nel contratto di CQS non esime dalla necessità di valutare il merito di credito del cliente, anche nel caso in cui i crediti o i contratti siano destinati a essere ceduti.

Al punto 3 sempre di pagina 3 della citata delibera viene riportato *"Nel valutare il merito creditizio del cliente, gli intermediari tengono conto anche del rischio di uno stato di indebitamento eccessivo, pure in occasione di operazioni di estinzione anticipata e rinnovi, soprattutto quando queste avvengono in prossimità del termine minimo di legge"*.

In ogni caso, le censure mosse al comportamento della [REDACTED] in ordine alle cospicue somme di denaro corrisposte *pro manibus* in favore della ex badante di famiglia, [REDACTED] possono essere superate tenuto conto che vi è prova in atti di un contenzioso che coinvolge la famiglia della [REDACTED] la stessa badante, con coinvolgimento successivo anche della stessa ricorrente *[minacciata di essere citata in giudizio, ndr]*.

Ritiene codesto Gestore che possa apparire giustificabile la dazione di denaro in contestazione, anche quale obbligazione morale, a fronte dell'importo richiestole di € 147.316,91.



Si rammenta, tra l'altro, che il rapporto lavorativo instaurato tra la sig.ra [REDACTED] la famiglia della sig.ra [REDACTED] nasceva come rapporto lavorativo dal [REDACTED] al [REDACTED] non contrattualizzato e, pertanto, tra le parti i pagamenti erano normalmente regolati in contanti.

Ciò detto, nel riportarsi alla propria relazione ed attestazione già in atti, si insiste nell'omologa del Piano di ristrutturazione così come modificato con memoria integrativa del 13.06.2024.

Napoli, 22 luglio 2024

Il Professionista con funzioni di OCC  
(Avv.to Carlo Cincotti)



Avv. Carlo Cincotti  
80133 Napoli Calata San Marco n. 13  
TEL. 081.563.00.84 FAX 081.195.721.14  
[avv.carlocincotti@pec.it](mailto:avv.carlocincotti@pec.it)

TRIBUNALE DI NAPOLI  
G.I. DR. CACACE  
R.G. 301 - 1/2024 P.U.

RELAZIONE

Il sottoscritto avv. Carlo Cincotti, c.f. CNCCRL62L30F839N, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli, con studio in Napoli, Calata San Marco,13, indirizzo PEC: [avv.carlocincotti@pec.it](mailto:avv.carlocincotti@pec.it)

premesse che:

- In data 17/11/2023 il sottoscritto è stata incaricato dall'Organismo di Composizione della crisi **"COA Napoli nella persona del Presidente avv. Immacolata Troianiello"** ad assumere le funzioni di cui all'art. 68 comma 1 DL. 14/2019 nella procedura per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento presentata dalla Sig.ra [REDACTED] che risulta qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. 14/2019;
- La debitrice ha sottoposto allo scrivente la proposta di **Ristrutturazione dei debiti del consumatore** ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del DL. n. 14/2019;
- Il procedimento veniva incardinato presso il Tribunale di Napoli con RG 301/2024, G. D. dr. Cacace;
- Previa richiesta di integrazione da parte del G.D., la sig.ra As [REDACTED] aderiva alla medesima nei termini di cui alla memoria integrativa del 12.06.2024 già in atti;
- Con provvedimento del 17.06.2024, il G.D. dr. Cacace onerava l'OCC delle comunicazioni di cui all'art. 70 CCII;
- Con relazione del 31.07.2024, l'OCC notiziava il GD circa il tempestivo e corretto adempimento dei cennati oneri di comunicazione e, al contempo, dava contezza di talune osservazioni provenienti dai creditori, nella specie Vivi Banca S.p.A. e Vorwerk Management S.r.l.;
- Le doglianze mosse dalla Vivi Banca S.p.A. venivano ritenute non meritevoli di accoglimento, mentre, al contrario, le osservazioni provenienti



dalla Vorwerk Management S.r.l. incontravano il consenso del medesimo OCC (*ndr, ricalcolo della debitoria da € 1.510,00 ad € 1.710,00*);

- All'esito, il GD, con provvedimento del 22.08.2024, disponeva che l'OCC acquisisse il parere della debitrice sig.ra [REDACTED] in ordine alla possibile variazione del Piano in forza delle osservazioni della Vorwerk Management S.r.l.;

- Nelle more, proveniva all'OCC comunicazione a mezzo mail di Intesa San Paolo S.p.A. in forza della quale si richiedevano delucidazioni in merito all'espunzione dal Piano dell'importo di € 2.000,00 pari alla linea di fido cassa concesso dalla Banca alla sig.ra [REDACTED] (*cfr. doc. 1 – Mail Intesa San Paolo S.p.A. 18.09.2024*);

- Sul punto, l'OCC interloquiva con la debitrice la quale acconsentiva alle modifiche del Piano nel senso dell'accoglimento delle osservazioni mosse dalla Vorwerk Management S.r.l. e da Intesa San Paolo S.p.A. (*cfr. doc. 2 – PEC avv. Melillo con allegati del 26.09.2024*);

- Si procedeva, pertanto, alla rielaborazione del Piano secondo i parametri di cui al seguente prospetto:

#### Premessa

Alla luce della correzione sulle precisazioni di Intesa San Paolo S.p.a. (fido euro 2.000,00) e di Vorwerk Italia (euro 1.710,00), si rielabora la debitoria complessiva:

#### Debitoria complessiva

| Creditore                                | Importo           | Tipologia     |
|------------------------------------------|-------------------|---------------|
| CHERRY BANK S.p.A                        | 33.547,68         | Chirografario |
| VIVI BANCA S.P.A                         | 64.344,00         | Chirografario |
| INTESA SANPAOLO S.P.A (Linea di credito) | 2.000,00          | Chirografario |
| INTESA SANPAOLO S.P.A (finanziamento)    | 6.176,00          | Chirografario |
| VORWERK ITALIA S.A.S                     | 1.710,00          | Chirografario |
| Avv.to Blanco                            | 12.999,98         | Privilegiato  |
| Studio Melillo                           | 4.784,00          | Privilegio    |
| OCC                                      | 1.568,22          | Prededuzione  |
| <b>Totale</b>                            | <b>127.129,88</b> |               |

La debitoria viene così rideterminata secondo proposta:



**Ricalcolo debitoria da proposta**

| Creditore                                | Importo           | Tipologia     | Stralcio | Stralcio         | Importo ricalcolato |
|------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|------------------|---------------------|
| CHERRY BANK S.p.A                        | 33.547,68         | Chirografario | 80       | 26.838,14        | 6.709,54            |
| VIVI BANCA S.P.A                         | 64.344,00         | Chirografario | 80       | 51.475,20        | 12.868,80           |
| INTESA SANPAOLO S.P.A (Linea di credito) | 2.000,00          | Chirografario | 80       | 1.600,00         | 400,00              |
| INTESA SANPAOLO S.P.A (finanziamento)    | 6.176,00          | Chirografario | 80       | 4.940,80         | 1.235,20            |
| VORWERK ITALIA S.A.S                     | 1.710,00          | Chirografario | 80       | 1.368,00         | 342,00              |
| Avv.to Bianco                            | 12.999,98         | Privilegiato  | 0        |                  | 12.998,98           |
| Studio Melillo                           | 4.784,00          | Privilegio    | 0        |                  | 4.784,00            |
| OCC                                      | 1.568,22          | Prededuzione  |          |                  | 1.568,22            |
| <b>Totale</b>                            | <b>127.129,88</b> |               |          | <b>86.222,14</b> | <b>40.906,74</b>    |

**Ripartizione della rata**

Considerata una disponibilità mensile della sig.ra [REDACTED] pari ad euro 500,00, la ripartizione della rata segue il seguente conteggio

**Compenso OCC in prededuzione**

| N rata | Rata   | Importo  |
|--------|--------|----------|
|        |        | 1.568,22 |
| 1      | 500,00 | 1.068,22 |
| 2      | 500,00 | 568,22   |
| 3      | 500,00 | 68,22    |
| 4      | 68,22  | -        |

Per quanto concerne invece la massa debitoria:

**Ripartizione nuovo debito ricalcolato**

| N rata | Rata | Studio Melillo | Studio Bianco | Cherry Bank | Vivi Banca | Intesa San Paolo | Vorwerk Italia | Totale    |
|--------|------|----------------|---------------|-------------|------------|------------------|----------------|-----------|
|        |      | 4.784,00       | 12.999,98     | 6.709,54    | 12.868,80  | 1.635,20         | 342            | 39.338,52 |
| 1      | 500  | 134,5          | 365,5         |             |            |                  |                | 38.838,52 |
| 2      | 500  | 134,5          | 365,5         |             |            |                  |                | 38.338,52 |
| 3      | 500  | 134,5          | 365,5         |             |            |                  |                | 37.838,52 |
| 4      | 500  | 134,5          | 365,5         |             |            |                  |                | 37.338,52 |
| 5      | 500  | 134,5          | 365,5         |             |            |                  |                | 36.838,52 |
| 6      | 500  | 134,5          | 365,5         |             |            |                  |                | 36.338,52 |
| 7      | 500  | 134,5          | 365,5         |             |            |                  |                | 35.838,52 |
| 8      | 500  | 134,5          | 365,5         |             |            |                  |                | 35.338,52 |
| 9      | 500  | 134,5          | 365,5         |             |            |                  |                | 34.838,52 |
| 10     | 500  | 134,5          | 365,5         |             |            |                  |                | 34.338,52 |



|    |     |       |        |        |        |       |      |           |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|-------|------|-----------|
| 11 | 500 | 134,5 | 365,5  |        |        |       |      | 33.838,52 |
| 12 | 500 | 134,5 | 365,5  |        |        |       |      | 33.338,52 |
| 13 | 500 | 134,5 | 365,5  |        |        |       |      | 32.838,52 |
| 14 | 500 | 134,5 | 365,5  |        |        |       |      | 32.338,52 |
| 15 | 500 | 134,5 | 365,5  |        |        |       |      | 31.838,52 |
| 16 | 500 | 134,5 | 365,5  |        |        |       |      | 31.338,52 |
| 17 | 500 | 134,5 | 365,5  |        |        |       |      | 30.838,52 |
| 18 | 500 | 134,5 | 365,5  |        |        |       |      | 30.338,52 |
| 19 | 500 | 134,5 | 365,5  |        |        |       |      | 29.838,52 |
| 20 | 500 | 134,5 | 365,5  |        |        |       |      | 29.338,52 |
| 21 | 500 | 134,5 | 365,5  |        |        |       |      | 28.838,52 |
| 22 | 500 | 134,5 | 365,5  |        |        |       |      | 28.338,52 |
| 23 | 500 | 134,5 | 365,5  |        |        |       |      | 27.838,52 |
| 24 | 500 | 134,5 | 365,5  |        |        |       |      | 27.338,52 |
| 25 | 500 | 134,5 | 365,5  |        |        |       |      | 26.838,52 |
| 26 | 500 | 134,5 | 365,5  |        |        |       |      | 26.338,52 |
| 27 | 500 | 134,5 | 365,5  |        |        |       |      | 25.838,52 |
| 28 | 500 | 134,5 | 365,5  |        |        |       |      | 25.338,52 |
| 29 | 500 | 134,5 | 365,5  |        |        |       |      | 24.838,52 |
| 30 | 500 | 134,5 | 365,5  |        |        |       |      | 24.338,52 |
| 31 | 500 | 134,5 | 365,5  |        |        |       |      | 23.838,52 |
| 32 | 500 | 134,5 | 365,5  |        |        |       |      | 23.338,52 |
| 33 | 500 | 134,5 | 365,5  |        |        |       |      | 22.838,52 |
| 34 | 500 | 134,5 | 365,5  |        |        |       |      | 22.338,52 |
| 35 | 500 | 134,5 | 365,5  |        |        |       |      | 21.838,52 |
| 36 | 500 | 76,5  | 207,48 | 67,24  | 128,96 | 16,39 | 3,43 | 21.338,52 |
| 37 | 500 |       |        | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 20.838,52 |
| 38 | 500 |       |        | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 20.338,52 |
| 39 | 500 |       |        | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 19.838,52 |
| 40 | 500 |       |        | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 19.338,52 |
| 41 | 500 |       |        | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 18.838,52 |
| 42 | 500 |       |        | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 18.338,52 |
| 43 | 500 |       |        | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 17.838,52 |
| 44 | 500 |       |        | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 17.338,52 |
| 45 | 500 |       |        | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 16.838,52 |
| 46 | 500 |       |        | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 16.338,52 |
| 47 | 500 |       |        | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 15.838,52 |
| 48 | 500 |       |        | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 15.338,52 |
| 49 | 500 |       |        | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 14.838,52 |
| 50 | 500 |       |        | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 14.338,52 |
| 51 | 500 |       |        | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 13.838,52 |
| 52 | 500 |       |        | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 13.338,52 |
| 53 | 500 |       |        | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 12.838,52 |
| 54 | 500 |       |        | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 12.338,52 |
| 55 | 500 |       |        | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 11.838,52 |



|    |       |  |  |        |        |       |      |           |
|----|-------|--|--|--------|--------|-------|------|-----------|
| 56 | 500   |  |  | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 11.338,52 |
| 57 | 500   |  |  | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 10.838,52 |
| 58 | 500   |  |  | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 10.338,52 |
| 59 | 500   |  |  | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 9.838,52  |
| 60 | 500   |  |  | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 9.338,52  |
| 61 | 500   |  |  | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 8.838,52  |
| 62 | 500   |  |  | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 8.338,52  |
| 63 | 500   |  |  | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 7.838,52  |
| 64 | 500   |  |  | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 7.338,52  |
| 65 | 500   |  |  | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 6.838,52  |
| 66 | 500   |  |  | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 6.338,52  |
| 67 | 500   |  |  | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 5.838,52  |
| 68 | 500   |  |  | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 5.338,52  |
| 69 | 500   |  |  | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 4.838,52  |
| 70 | 500   |  |  | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 4.338,52  |
| 71 | 500   |  |  | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 3.838,52  |
| 72 | 500   |  |  | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 3.338,52  |
| 73 | 500   |  |  | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 2.838,52  |
| 74 | 500   |  |  | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 2.338,52  |
| 75 | 500   |  |  | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 1.838,52  |
| 76 | 500   |  |  | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 1.338,52  |
| 77 | 500   |  |  | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 838,52    |
| 78 | 500   |  |  | 155,63 | 298,5  | 37,93 | 7,94 | 339,52    |
| 79 | 339,5 |  |  | 105,84 | 202,84 | 25,75 | 5,09 | 0,00      |

\* \* \*

Con la medesima PEC del 26.09.2024, l'avv. Melillo, legale di fiducia della sig.ra [REDACTED], notiziava l'OCC dell'avvenuto deposito di bozza dell'elaborato peritale contabile nell'ambito del giudizio recante NRG 21320/2023 pendente innanzi al Tribunale di Napoli tra la medesima e la Cherry Bank S.p.A. dalla quale emergerebbe che *"il debito residuo di quest'ultima sulle prime quindici rate ammonterebbe ad € 1.095,02, a cui si deve aggiungere il capitale a scadere successivo alla dichiarazione di decadenza, pari ad € 17.952,26 e gli interessi di mora dal 22.02.2018" (cfr. doc. 2).*

Tali importi, ancorché non cristallizzati in una pronuncia giudiziale, si discostano di molto dall'importo di € 35.000,00, inserito in Piano.

All'uopo opportuno rilevare come il deposito della perizia definitiva dovrà aversi entro il termine del 18.10.2024 mentre la prossima udienza per conclusioni del cennato giudizio è fissata per il 14.02.2025.



Sul punto, ogni valutazione circa i riflessi sul Piano di tale circostanza processuale è lasciata al G.D.

\* \* \*

Ciò detto, nel riportarsi alla propria relazione ed attestazione già in atti, si insiste nell'omologa del Piano di ristrutturazione nella versione da ultimo modificata ferma ogni valutazione circa i riflessi sul Piano della eventuale diminuzione della pretesa di Cherry Bank S.p.a. in seguito alla definizione del giudizio recante NRG 21320/2023.

Con osservanza.

Napoli, 01 ottobre 2024

Il Professionista con funzioni di OCC

(Avv.to Carlo Cincotti)



**OCC COA NAPOLI  
TRIBUNALE DI NAPOLI**

**PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

*Ex Art. 67 e ss. C.C.I.I.*

**PER**

La sig.ra [REDACTED]  
in [REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. **Gianluca Melillo**, ed.  
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pozzuoli (NA) alla via G. Matteotti n. 43, PEC  
[gianlucamelillo@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:gianlucamelillo@avvocatinapoli.legalmail.it), tel/fax 0815268248.

## PREMESSA

Con il presente ricorso l'istante intende accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del Consumatore, di cui all'art. 67 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n.14.

- I propri creditori sono delle finanziarie susseguitesi nel tempo, rimodulate e, precisamente, Cherry Bank s.p.a (ex Fidelity), Vivi Banca s.p.a., Intesa SanPaolo s.p.a. e Vorwerk Italia s.a.s. di VMI s.r.l, avv.to Bianco e Avv.to Melillo
- La debitrice dichiara l'inesistenza di crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali.

## 1. Accertamento dei requisiti previsti dagli art. 65 e 67 del Codice della Crisi di impresa e dell'Insolvenza

### 1.1 Qualità di consumatore della sig.ra [REDACTED]

La debitrice è consumatrice sovraindebitata che rispetta i presupposti di ammissibilità previsti dall'art. 2 comma 1 lett. c del Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza (CCII), che si è trovata in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte nei confronti degli enti creditori ed il patrimonio prontamente liquidabile e la volontà di farvi fronte che ha determinato la rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente.

La debitrice rispetta l'art. 67 del CCII che prevede:

*art. 67 - La domanda è corredata dell'elenco:*

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;*
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;*
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;*
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;*
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.*

Inoltre, l'art. 2 comma 1 lett. e) del CCII definisce la qualifica di «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale,

artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali; e la debitrice risulta non aver mai contratto debiti ai fini dell'attività imprenditoriale o professionale.

È evidente, quindi, dalla lettura coordinata dell'art. 2 co. 1 lett. d) CCII e della relazione illustrativa che il legislatore riconosce la qualifica di consumatore in ragione della estraneità al mercato quale imprenditore della istante, invero, la procedura di ristrutturazione dei debiti è sottratta all'approvazione dei creditori il cui voto può essere influenzato anche da motivi che originano da rapporti di natura personale e che non riguardano la convenienza in sé della proposta.

Si ribadisce quindi la nozione, già sopra menzionata, di consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

Con riferimento al presente procedimento, l'insolvenza della ricorrente è derivata da obbligazioni che hanno la propria fonte nei contratti di finanziamenti contratti per per il fabbisogno familiare.

## 1.2 Situazione di Sovraindebitamento

È stato constatato che la debitrice versa in una condizione di sovraindebitamento come previsto dall'art. 2 co. 1 lett. c) ed e) coordinato alla lett b) che definisce lo stato di «insolvenza» come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. In riferimento alla condizione della debitrice deve ritenersi sussistente sia una situazione di illiquidità presente sia l'impossibilità futura, considerata la sua condizione finanziaria ed economica, di soddisfare i propri debiti.

Tale considerazione è stata ricavata dai seguenti elementi:

## REDDITO e SPESE FAMILIARI

Reddito e composizione del nucleo familiare e congruità delle spese familiari.

La sig.ra [REDACTED] è infermiera e percepisce un reddito base mensile di € 1.977,73 circa lordi, a cui vanno detratte la cessione del quinto dello stipendio e delega per 2/5 dello stesso, così che la stessa percepisce effettivamente circa € 1.186,00 disponibili mediamente, salvo straordinari (soprattutto nei mesi estivi). I redditi lordi degli ultimi anni sono i seguenti:

- Unico 2018 euro 28.780,86
- Unico 2019 euro 28.589,85
- Unico 2020 euro 30.710,24
- Unico 2021 euro 33.284,74
- Unico 2022 euro 34.538,05
- Unico 2023 euro 39.948,92

La sig.ra [REDACTED] nell'abitazione del marito, [REDACTED], con cui è però separata in casa (ed ha avviato l'iter per la separazione) ed, assieme, contribuiscono alla cura al 50% delle due figlie [REDACTED], mentre il sig. [REDACTED] si occupa delle spese inerenti l'immobile e la sig.ra [REDACTED], attualmente, di quelle relative alla cura della casa ed alimentari. I coniugi, già in regime di separazione dei beni, pertanto, non condividono conti, né i debiti personali.

Le spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia ascrivibili alla sola [REDACTED], al fine di consentire alla stessa una vita più o meno dignitosa, sono da considerarsi coerenti in base al reddito ed alla condizione familiare ed ammontano ad € 1.396,00 mensili:

### Sintesi Spese Mensili

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Alimenti                                                              | 800,00          |
| Abbigliamento (50% per figlie)                                        | 150,00          |
| Sport 2 figlie                                                        | 100,00          |
| Nutrizionista figlia maggiore                                         | 30,00           |
| Spese mezzi pubblici (propri e figlia maggiore)                       | 96,00           |
| Spese mediche (50% per figlie)                                        | 50,00           |
| Spese scolastiche (50% per figlie)                                    | 70,00           |
| Altro (spese pulizia, casa, polizza protezione famiglia e furti, ecc) | 100,00          |
| <b>Totale</b>                                                         | <b>1.396,00</b> |

Nella tabella sono indicate tutte le spese correnti riconducibili ai bisogni primari di alimentazione, vestiario, spese mediche e spese di istruzione ciò anche al fine di far apprezzare il minimo vitale da ritenere impignorabile.

Il dato è suffragato dall'indice dal modello di calcolo dell'indice di povertà assoluta (<https://www4.istat.it/it/prodotti/contenuti-interattivi/calcolatori/soglia-di-poverta>).

La soglia di povertà assoluta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza.

Una famiglia è **assolutamente povera** se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario. L'indice aggiornato al 2017 è pari per un nucleo familiare simile a quello della sig.ra [REDACTED] ad euro 1.342,10. Dunque la stessa è di poco superiore alla soglia di povertà ricondotta al 2017. Considerando come l'inflazione oggi sia galoppante è evidente lo stato di grave difficoltà dell'istante, che è in chiaro sovraindebitamento.

*Spese medie mensile € 1.396,00 > Netto reale in busta paga medio € 1.186,00*

### Situazione Debitoria

In sintesi, sulla scorta della documentazione allegata oltre che dalle ricerche effettuate, si evince che l'esposizione debitoria riferibile alla sig.ra [REDACTED] è la seguente:

- 1) CHERRY BANK S.p.A. (già Fiditalia S.p.A.): P IVA 04147080289, con sede in Milano alla via Hoepli n. 3, p.e.c. [cherrybank@pec.cherrybank.it](mailto:cherrybank@pec.cherrybank.it); € 33.547,68 come da precisazione del creditore; l'importo è relativo a decreto ingiuntivo n. 4324/23 del Tribunale di Napoli per residuo finanziamento; è pendente opposizione a decreto ingiuntivo rg 21320/2023 con prima udienza fissata al 31.05.2024;
- 2) VIVI BANCA S.P.A.: c.f. 04255700652, con sede in Torino – Via G. Giolitti, 15 p.e.c. [vivibanca@pec.it](mailto:vivibanca@pec.it); cessione quinto (€ 327,00, residuo € 25.179,00 – 77 rate ad aprile 2024) e delega (€ 373,00, residuo € 39.165,00– 105 rate ad aprile 2024) in busta paga, per un totale residuo ad aprile 2024 di euro 64.344,00;
- 3) INTESA SANPAOLO S.P.A.: c.f. 00799960158, con sede in Torino alla Piazza San Carlo 156, p.e.c. [info@pec.intesasanpaolo.com](mailto:info@pec.intesasanpaolo.com); finanziamento € 157,00 mensili, residuo € 6.176,00 ad aprile 2024;
- 4) VORWERK ITALIA S.A.S. DI VMI S.R.L.: c.f. 00793630153, con sede in Milano alla via Ludovico di Breme n. 33, p.e.c. [direzioneamminvorwerkitalia@pec.net](mailto:direzioneamminvorwerkitalia@pec.net), pagamento a rate aspirapolvere € 90,00 mensili, addebito su conto Intesa residuo € 1.510,00 ad aprile 2024;
- 5) Avv.to BIANCO PAOLO, con studio in Via Ospizio Pasqualino Cafaro n. 13 , 80124 Napoli, pec: [avv.paolobianco@legalmail.it](mailto:avv.paolobianco@legalmail.it) creditore di euro 12.999,98 per attività legale di opposizione ad azione esecutiva Cherry Bank;
- 6) Avv.to MELILLO GIANLUCA, con studio in Pozzuoli alla Via G. Matteotti 43, pec [gianlucamelillo@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:gianlucamelillo@avvocatinapoli.legalmail.it) per supporto legale nella presentazione del piano per euro 4.784,00 complessivi.

Per un totale della situazione debitoria pari ad € 123.361,66

In forma tabellare abbiamo:

## SINTESI SITUAZIONE DEBITORIA [REDACTED]

| Creditore             | Importo    | Tipologia     |
|-----------------------|------------|---------------|
| CHERRY BANK S.p.A     | 33.547,00  | Chirografario |
| VIVI BANCA S.P.A      | 64.344,00  | Chirografario |
| INTESA SANPAOLO S.P.A | 6.176,00   | Chirografario |
| VORWERK ITALIA S.A.S  | 1.510,00   | Chirografario |
| Avv.to Bianco         | 12.999,98  | Privilegiato  |
| Studio Melillo        | 4.784,00   | Privilegio    |
| Totale                | 123.361,66 |               |

A tale debitoria si aggiunge:

- compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi pari ad euro 1.568,22 quali spese di procedura.

### 1.2 A) Cause dell'indebitamento e ragioni dell'incapacità della ricorrente di adempiere alle obbligazioni assunte.

L'esame della documentazione depositata dalla ricorrente a corredo della procedura di ristrutturazione dei debiti e l'analisi della documentazione acquisita, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto, durante gli incontri con i debitori, hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento.

Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento della debitrice e la relativa evoluzione storica, di modo tale da fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovra-indebitamento in essere. In una attenta ricostruzione, la sig.ra [REDACTED] ha dichiarato quanto segue: "Nel 2000 vivevo a Brescia svolgendo la professione di infermiera ma mia madre, a circa 70 anni, veniva colpita da un ictus cerebrovascolare che ha stravolto la mia vita. Mia madre abitava a Torino con mio padre con pensione da operaio e già cardiopatico dal 1980, ma, a causa della necessità di un aiuto costante, gli stessi - pur mantenendo la casa a Torino nella speranza di miglioramenti nella condizione di mia madre - si trasferivano per alcuni anni con me a Brescia. Lì cominciava un mio primo prestito con Prestitalia nella forma della cessione del quinto dello stipendio, che riuscivo inizialmente a sostenere.

Nel 2004, assieme ai miei genitori, ritorniamo a Napoli in casa di mia [redacted] per un aiuto ulteriore e le condizioni degenerative della malattia di mia mamma dai primi tempi della sedia a rotelle all'allettamento con conseguenti piaghe da decubito e ricorrenti polmoniti nosocomiali, che in ogni caso necessitava di una badante mattina e sera, oltre a spese mediche continue e fisioterapia. Mio padre con la propria pensione e mia mamma con quella di invalidità non riuscivano da soli a far fronte a tutte queste spese, oltre a quelle del fitto ed accessorie della casa a Torino che per motivi affettivi non era stata lasciata dai miei, per cui vi provvedevo in gran parte io assieme a quelle per le visite chirurgiche e inter siti anche a domicilio.

Il 2006 andavo a convivere in casa di mio marito con cui mi sposavo nel 2011 in regime di separazione dei beni (tra l'altro lui si è sempre occupato delle spese di gestione dell'immobile ed io di quelle alimentari e di casa, mentre le spese per le figlie venivano sempre ripartite al 50%); nasceva la nostra primogenita ed io continuavo ad aiutare i miei genitori in quanto si aggiungeva anche la tachicardia di mio padre, rimodulando anche la cessione del quinto, poiché non riuscivo ad arrivare con il mio stipendio a fine mese.

Nel 2010 vengono a mancare sia mia madre che mio padre, per cui mi accolgo tutte le spese per rilasciare la casa di Torino in fitto, di trasloco dei mobili, dei due funerali ed arretrati della badante di mia madre. Proprio quest'ultima si proponeva di continuare a badare alle due sorelle di mia madre ([redacted] poi deceduta nel 2017 ed [redacted] affetta da gibbosi e poi deceduta nel 2022) nella casa ove convivevano con i miei genitori e di proprietà di mia [redacted].

Nel 2014 ho avuto, a [redacted] anni circa, un'altra bambina con immensa gioia ma il 30 aprile del 2015 ho avuto una TPSV (Tachicardia Sopra Ventricolare Parossistica) con una frequenza cardiaca di 230 battiti per minuto. Assumo farmaco tre volte al giorno più una compressa per ipertensione. La patologia si ripresenta e dovrei eseguire un intervento per ablazione della via anomala ma non lo faccio perché dovrei assentarmi dal lavoro (anche dallo straordinario) che mi permette di guadagnare qualcosa in più e sopperire a tutte le spese di cibo, debiti e necessità delle mie figlie. Purtroppo, gli episodi di tpsv, andando avanti aumentano e la compressa non basta. Quando ciò accade devo andare in ospedale e fare la fiala endovenosa. Spesso è accaduto in servizio. La nascita della seconda figlia nel 2014 e la diagnosi della mia

tachicardia sopraventricolare, oltre alle maggiori spese, comportava una doverosa riduzione del lavoro, dovendo rinunciare alle indennità di subintensiva (circa € 300,00 in meno al mese).

Proprio la difficoltà di aiutare la [REDACTED], fece sì che quest'ultima, non avendo figli, decise nel 2018 di donare l'immobile di sua proprietà sito in [REDACTED] a me e mia sorella (seppur quest'ultima risiedendo più lontano e facendo la casalinga non ha avuto mai la possibilità di aiutare la famiglia di origine), dietro il mio impegno, oltre a pagare le spese notarili ed eventuali pendenze con la badante, di continuare ad aiutare economicamente la zia stessa in una casa di riposo, per cui contribuivo alla spesa di € 1.150,00 della casa di riposo [REDACTED] e le visite che si rendevano via via necessarie a mia zia, sino alla sua morte nel 2022.

Il 2019 a seguito di rimodulazioni continue negli anni delle finanziarie Races, IBL, Vivi Banca, Fidelity ed Intesa SanPaolo siamo state costrette a vendere l'immobile donato da mia zia in quanto oramai fatiscente e non riuscivo a pagare i continui interventi manutentivi come avevo fatto sino ad allora; ho così ricavato l'importo netto di circa € 80.000,00.

D'altra parte però, la badante, tale sig.ra [REDACTED], che aveva dapprima assistito mia madre e poi le mie due zie, proponeva una causa di lavoro dinanzi al Tribunale di Napoli dapprima contro mia zia [REDACTED] e poi anche contro me e mia sorella per differenze contributive e retributive che riteneva spettanti per una richiesta totale di ben € 144.000,00. Io, che avevo già promesso a mia zia di risolvere anche tale questione economica e mi sentivo in ogni caso moralmente obbligata, cominciai ad elargire denaro a questa badante negli anni, anche in costanza della causa, arrivando a darle anche € 2.000-3.000 mensili costantemente per diminuire l'assunto debito.

Fatto sta che la sentenza del Tribunale di Napoli del 2021 ha rigettato la domanda della badante e, quindi, ho smesso di elargirle queste somme, anche se ormai avevo quasi azzerato la mia quota parte dell'importo incassato dalla vendita dell'immobile. Per quanto riesca a sostenere le varie rate delle finanziarie Vivi Banca, Intesa SanPaolo, Vorwerk, non sono più riuscita a pagare la Cherry Bank (ex Fidelity) e riesco ad arrivare a fine mese solo quando faccio lo straordinario, altrimenti vado in negativo con la mia banca. Con mio marito siamo separati di fatto in casa ed ognuno provvede alle proprie esigenze ed al 50% alle spese delle figlie".

A precisazione di quanto dettagliatamente asserito dalla sig.ra [REDACTED], va chiarito che la badante sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] ed ivi residente [REDACTED] - nel mentre era ancora in causa con la zia [REDACTED] per il contenzioso lavorativo (innanzi al Tribunale di Napoli [REDACTED]) per vedere riconosciuta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 01.04.2003 al 04.02.2018 con conseguenziale condanna al pagamento dell'importo di € 147.316,91 - inviava una formale diffida stragiudiziale alla sig.ra [REDACTED] sostenendo che nel corso del giudizio, con sentenza n. [REDACTED] emergeva che in realtà il rapporto di lavoro tra la sig.ra [REDACTED] e la famiglia [REDACTED] era sorto proprio con le figlie di [REDACTED] oltre che con il marito sig. [REDACTED]

Proprio per evitare di essere convenuta in giudizio e dover far fronte ad un importo di quasi € 150.000,00, a non voler calcolare gli interessi oltre le spese legali, la sig.ra [REDACTED] elargiva costantemente denaro, anche in virtù dell'obbligo morale che si era assunta, oltre le proprie possibilità, di fatto annullando anche l'introito a seguito della vendita della casa della zia, minacciata da una condanna che non avrebbe potuto sostenere ed essendo ben a conoscenza che la sig.ra [REDACTED] aveva negli anni accudito effettivamente la zia, il padre e la madre.

In aggiunta, in merito a quanto emerso dalle dichiarazioni della debitrice e dalla documentazione fornita, emerge che la sig.ra [REDACTED] ha usato la diligenza richiesta dall'art. 68 comma 3 del CCII che chiarisce: << L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 >>. Il piano di ammortamento dell'iniziale cessione del quinto era sicuramente in linea con tali parametri e, nel 2000 risultava sostenibile per la sig.ra [REDACTED] che quindi aveva assunto un impegno che rientrava nelle possibilità proprie e della sua famiglia.

Quindi è lecito richiamare l'art. 124-bis T.U.B. il quale prevede, al primo comma, che

*"prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente".*

Vi è, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore, il quale deve acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento. La *ratio* della disposizione è quella di tutelare sia interessi privatistici, mediante la tutela del consumatore, il quale deve essere posto nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto, che pubblicistici, connessi al mercato creditizio. In coerenza con la predetta *ratio* l'intermediario, sulla base delle informazioni di cui può disporre, deve, pertanto, negare il finanziamento nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio.

Il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio.

Inoltre, le società di finanziamento per quanto riguarda la valutazione del merito creditizio *ex art. 124 bis TUB*, sul presupposto che le stesse hanno finanziato il ricorrente, tenuto conto della regola di cui all'art. 124-bis del Testo Unico Bancario, secondo orientamenti giurisprudenziali, la valutazione positiva del merito creditizio costituisce elemento idoneo a rafforzare la meritevolezza del debitore.

Nel caso di specie può concludersi che l'istante non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente ed hanno sempre ritenuto opportuno provvedere a continue rimodulazioni del debito andando ad aggravare l'insolvenza della sig.ra [REDACTED]

Quindi in estrema sintesi sulla sig.ra [REDACTED], ad oggi, gravano le rate mensili della cessione del quinto dello stipendio dell'ulteriore quinto per delega volontaria, la rata dell'Intesa SanPaolo e la rata dell'aspirapolvere per complessivi € 949,00 (€ 327,00 cessione del quinto, € 373,00 delega su stipendio, € 159,00 addebito Intesa, € 90,00 addebito per aspirapolvere), per un totale di 1.571, a non voler contare il prestito

di **Fiditalia Insoluto** che ha un peso notevole sulle entrate complessive familiari. Senza il ricorso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento individuata, l'attuale situazione dell'istante determina l'impossibilità nel pagamento di tutti i debiti, posto che è separata di fatto con il marito e lo stesso non contribuisce alla eliminazione del debito contratto.

### **1.3 Sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 68, e 69 D. Lgs. 12 gennaio 2019 n.14**

Dall'esame della documentazione risulta che la ricorrente:

- non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II del D.lgs. 12 gennaio 2019, n.14;
- non ha subito per cause a lei imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione, ovvero revoca o cessazione della procedura di ristrutturazione dei debiti;
- ha fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- ha depositato la documentazione di cui all'art. 67 co. 2 D.Lgs 12 gennaio 2019, n.14.

### **2. Attivo**

Dalla documentazione fornita dalla debitrice oltre che dalle dichiarazioni della stessa, risultano come poste dell'attivo:

- il reddito da lavoro dipendente quale infermiera con busta paga base di € 1.940 euro circa mensili (a cui possono aggiungersi emolumenti per straordinario per lo più nei mesi estivi) ma alla quale vanno scorporati gli importi di circa € 700 dovuti alla cessione del quinto e la delega volontaria, che diminuiscono la stessa a circa € 1.200,00 mensili.

Considerando che le somme a titolo di cessione del quinto e delega possono essere messe a vantaggio di tutti i creditori con l'omologa del piano, considerando il flusso reddituale della debitrice (che ammonta a circa € 2.000,00 mensili) detratte le necessarie ed indispensabili spese familiari (che ammontano a circa € 1.396,00), risulta disponibile

e sostenibile la rata proposta di euro 500,00 mensile.

## 2.1 Beni della sig.ra [REDACTED]

### A. Immobile

La sig.ra [REDACTED] vive nell'immobile di proprietà del marito - con cui è separata di fatto e non ha mostrato disponibilità nell'aiutarla in questa situazione di difficoltà economica personale - e non possiede alcun bene immobile. L'immobile donato dalla zia a lei e la sorella nel 2018 è stato venduto al fine di far fronte alle spese continue familiari.

### B. Beni Mobili

La sig.ra [REDACTED] non è proprietaria di beni mobili registrati, in particolare autovetture, in quanto si muove con i mezzi pubblici al lavoro. Il mobilio della casa in cui vive è stato comprato interamente dal marito, proprietario dell'immobile.

### C. Conti Correnti

L'istante è titolare di un conto corrente presso Intesa SanPaolo, dove viene accreditato lo stipendio e avvengono gli addebiti delle finanziarie Intesa e Vorwok, ma è costantemente a zero; nonché di una Postepay con saldo di circa € 25,00.

## 3. Proposta della ricorrente

La proposta della ricorrente può essere così sintetizzata

Sintesi proposta [REDACTED]

| Creditore              | Importo           | Tipologia     | Stralcio | Stralcio         | Nuova debitoria  |
|------------------------|-------------------|---------------|----------|------------------|------------------|
| CHERRY BANK S.p.A.     | 33.547,68         | Chirografario | 80       | 26.838,14        | 6.709,54         |
| VIVI BANCA S.p.A.      | 64.344,00         | Chirografario | 80       | 51.475,20        | 12.868,80        |
| INTESA SANPAOLO S.p.A. | 6.176,00          | Chirografario | 80       | 4.940,80         | 1.235,20         |
| VORWERK ITALIA S.A.S.  | 1.510,00          | Chirografario | 80       | 1.208,00         | 302,00           |
| Avv.to Bianco          | 12.999,98         | Privilegiato  | 0        | 0                | 12.999,98        |
| Studio Melillo         | 4.784,00          | Privilegio    | 0        | 0                | 4.784,00         |
| <b>Totale</b>          | <b>123.361,66</b> |               |          | <b>84.462,14</b> | <b>38.899,52</b> |

Dunque il debito viene ricalcolato in euro 38.899,52.

La proposta segue criteri di sostenibilità per la debitrice e segue una logica di proposta migliorativa rispetto a qualsivoglia ipotesi liquidatoria. Considerata una disponibilità di euro 500,00 mensili complessivi, il debito potrebbe essere estinto in 78 rate pari a 6 anni e 5 mesi.

### 3.2 Piano rateale

Si riporta nella tabella sottostante, il piano rateale proposto dalla consumatrice – sovra indebitata nei confronti dei creditori che verrà pagato in n. 78 rate pari a 6 anni e 5 mesi

#### RIELABORAZIONE PIANO RATEALE RIENTRO DEBITORIA RIFORMULATA

| N<br>rata | Rata | Studio<br>Melillo | Studio<br>Bianco | Cherry<br>Bank | Vivi<br>Banca | Intesa San<br>Paolo | Vorwerk<br>Italia | Totale    |
|-----------|------|-------------------|------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------|
|           |      | 4.764,00          | 12.999,98        | 6.709,54       | 12.868,80     | 1.235,20            | 302,00            | 38.899,52 |
| 1         | 500  | 250               | 250              |                |               |                     |                   | 38.399,52 |
| 2         | 500  | 250               | 250              |                |               |                     |                   | 37.899,52 |
| 3         | 500  | 250               | 250              |                |               |                     |                   | 37.399,52 |
| 4         | 500  | 250               | 250              |                |               |                     |                   | 36.899,52 |
| 5         | 500  | 250               | 250              |                |               |                     |                   | 36.399,52 |
| 6         | 500  | 250               | 250              |                |               |                     |                   | 35.899,52 |
| 7         | 500  | 250               | 250              |                |               |                     |                   | 35.399,52 |
| 8         | 500  | 250               | 250              |                |               |                     |                   | 34.899,52 |
| 9         | 500  | 250               | 250              |                |               |                     |                   | 34.399,52 |
| 10        | 500  | 250               | 250              |                |               |                     |                   | 33.899,52 |
| 11        | 500  | 250               | 250              |                |               |                     |                   | 33.399,52 |
| 12        | 500  | 250               | 250              |                |               |                     |                   | 32.899,52 |
| 13        | 500  | 250               | 250              |                |               |                     |                   | 32.399,52 |
| 14        | 500  | 250               | 250              |                |               |                     |                   | 31.899,52 |
| 15        | 500  | 250               | 250              |                |               |                     |                   | 31.399,52 |
| 16        | 500  | 250               | 250              |                |               |                     |                   | 30.899,52 |
| 17        | 500  | 250               | 250              |                |               |                     |                   | 30.399,52 |
| 18        | 500  | 250               | 250              |                |               |                     |                   | 29.899,52 |

|    |     |     |        |        |        |        |      |           |
|----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 19 | 500 | 250 | 250    |        |        |        |      | 29.399,52 |
| 20 | 500 | 34  | 416    |        |        |        |      | 28.899,52 |
| 21 | 500 |     | 500    |        |        |        |      | 28.399,52 |
| 22 | 500 |     | 500    |        |        |        |      | 27.899,52 |
| 23 | 500 |     | 500    |        |        |        |      | 27.399,52 |
| 24 | 500 |     | 500    |        |        |        |      | 26.899,52 |
| 25 | 500 |     | 500    |        |        |        |      | 26.399,52 |
| 26 | 500 |     | 500    |        |        |        |      | 25.899,52 |
| 27 | 500 |     | 500    |        |        |        |      | 25.399,52 |
| 28 | 500 |     | 500    |        |        |        |      | 24.899,52 |
| 29 | 500 |     | 500    |        |        |        |      | 24.399,52 |
| 30 | 500 |     | 500    |        |        |        |      | 23.899,52 |
| 31 | 500 |     | 500    |        |        |        |      | 23.399,52 |
| 32 | 500 |     | 500    |        |        |        |      | 22.899,52 |
| 33 | 500 |     | 500    |        |        |        |      | 22.399,52 |
| 34 | 500 |     | 500    |        |        |        |      | 21.899,52 |
| 35 | 500 |     | 500    |        |        |        |      | 21.399,52 |
| 36 | 500 |     | 333,98 | 41,51  | 41,51  | 41,5   | 41,5 | 20.899,52 |
| 37 | 500 |     |        | 125    | 125    | 125    | 125  | 20.399,52 |
| 38 | 500 |     |        | 125    | 125    | 125    | 125  | 19.899,52 |
| 39 | 500 |     |        | 163,17 | 163,17 | 163,16 | 10,5 | 19.399,52 |
| 40 | 500 |     |        | 167    | 167    | 166    |      | 18.899,52 |
| 41 | 500 |     |        | 167    | 167    | 166    |      | 18.399,52 |
| 42 | 500 |     |        | 167    | 167    | 166    |      | 17.899,52 |
| 43 | 500 |     |        | 167    | 167    | 166    |      | 17.399,52 |
| 44 | 500 |     |        | 191,73 | 191,73 | 116,54 |      | 16.899,52 |
| 45 | 500 |     |        | 250    | 250    |        |      | 16.399,52 |
| 46 | 500 |     |        | 250    | 250    |        |      | 15.899,52 |
| 47 | 500 |     |        | 250    | 250    |        |      | 15.399,52 |
| 48 | 500 |     |        | 250    | 250    |        |      | 14.899,52 |
| 49 | 500 |     |        | 250    | 250    |        |      | 14.399,52 |
| 50 | 500 |     |        | 250    | 250    |        |      | 13.899,52 |
| 51 | 500 |     |        | 250    | 250    |        |      | 13.399,52 |
| 52 | 500 |     |        | 250    | 250    |        |      | 12.899,52 |
| 53 | 500 |     |        | 250    | 250    |        |      | 12.399,52 |

|    |        |  |  |        |        |  |           |
|----|--------|--|--|--------|--------|--|-----------|
| 54 | 500    |  |  | 250    | 250    |  | 11.899,52 |
| 55 | 500    |  |  | 250    | 250    |  | 11.399,52 |
| 56 | 500    |  |  | 250    | 250    |  | 10.899,52 |
| 57 | 500    |  |  | 250    | 250    |  | 10.399,52 |
| 58 | 500    |  |  | 250    | 250    |  | 9.899,52  |
| 59 | 500    |  |  | 250    | 250    |  | 9.399,52  |
| 60 | 500    |  |  | 250    | 250    |  | 8.899,52  |
| 61 | 500    |  |  | 250    | 250    |  | 8.399,52  |
| 62 | 500    |  |  | 250    | 250    |  | 7.899,52  |
| 63 | 500    |  |  | 250    | 250    |  | 7.399,52  |
| 64 | 500    |  |  | 250    | 250    |  | 6.899,52  |
| 65 | 500    |  |  | 250    | 250    |  | 6.399,52  |
| 66 | 500    |  |  | 145,13 | 354,87 |  | 5.899,52  |
| 67 | 500    |  |  |        | 500    |  | 5.399,52  |
| 68 | 500    |  |  |        | 500    |  | 4.899,52  |
| 69 | 500    |  |  |        | 500    |  | 4.399,52  |
| 70 | 500    |  |  |        | 500    |  | 3.899,52  |
| 71 | 500    |  |  |        | 500    |  | 3.399,52  |
| 72 | 500    |  |  |        | 500    |  | 2.899,52  |
| 73 | 500    |  |  |        | 500    |  | 2.399,52  |
| 74 | 500    |  |  |        | 500    |  | 1.899,52  |
| 75 | 500    |  |  |        | 500    |  | 1.399,52  |
| 76 | 500    |  |  |        | 500    |  | 899,52    |
| 77 | 500    |  |  |        | 500    |  | 399,52    |
| 78 | 399,52 |  |  |        | 399,52 |  | 0,00      |

I creditori – nel rispetto delle rispettive cause di prelazione - verranno pagati in misura proporzionale all'incidenza del proprio credito sull'ammontare complessivo dell'attivo da destinare, quindi, per gli stessi la rata verrà equamente distribuita.

Per ciò che concerne le spese di procedura (OCC) il totale dei compensi ammonta ad euro 1.568,22. Considerate euro 500,00 mensili a disposizione lo stesso verrà versato in totali 4 rate di cui n. 3 da euro 500,00 ed 1 da euro 68,22.

:

### Calcolo ripartizione spese OCC

| N Rata | Rata   | Importo  |
|--------|--------|----------|
|        |        | 1.568,22 |
| 1      | 500,00 | 1068,22  |
| 2      | 500,00 | 568,22   |
| 3      | 500,00 | 68,22    |
| 4      | 68,22  | 0        |

### 3.3 Alternativa Liquidatoria

La corresponsione integrale dei creditori privilegiati e quella seppur in quota parte dei chirografari, rende anche in ragioni di tempo la proposta più conveniente per ogni tipologia di creditore. Infatti considerando il quinto cedibile sulla retribuzione base di € 1.977 media mensile, e dunque il quinto pari ad € 396,00 e proiettando questa importo su tre annualità abbiamo un importo di € 14.256,00. Tuttavia nella proposta i creditori privilegiati non subiscono alcuno stralcio e sono liquidati in tempi più veloci rispetto ai tempi previsti da una liquidazione controllata

### Conclusioni

Per le ragioni ed i fatti innanzi rappresentato, la sovraindebitata ricorrente, sig.ra [REDACTED] coadiuvata dallo scrivente e con l'assistenza del Gestore facente funzioni di OCC,

#### *considerato*

- Che la ricorrente si trova in una condizione di oggettivo sovraindebitamento;
- Che lo stato di sovra indebitamento è da imputare a fattori non prevedibili e non a lei imputabili;
- Che la proposta redatta soddisfa i requisiti previsti dal D.Lgs. 14/2019;
- Che la presente proposta è tesa alla migliore soddisfazione del ceto creditorio, oltre che ad offrire alla sovraindebitata la possibilità di ripianamento dei debiti tale da poter

restituire quella dignità economica e sociale cui tende la norma;

*chiedono*

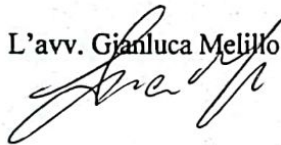
che l'Ill.mo Giudice adito, per il tramite dell'OCC COA NAPOLI, ai sensi dell'art. 70 CCII voglia:

- verificato che la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori, come sopra esposta, soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 67 e ss del C.C.I.I. e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, *emettere decreto ex art. 70, comma 1 C.C.I.I., anche disponendo, a cura del nominato gestore della crisi, la comunicazione ai creditori, nei termini di cui al richiamato art. 70, della proposta e del decreto e di ogni altro adempimento conseguente, per ivi provvedere alla omologa del piano proposto ai sensi del comma 7 dell'art. 70.*
- *Revocare le cessioni del quinto e delega dallo stipendio.*

Pozzuoli, li 13/05/2024

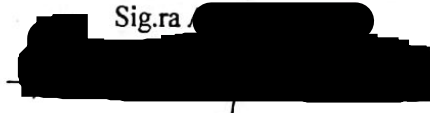
Con osservanza.

L'avv. Gianluca Melillo



In fede

Sig.ra



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



TRIBUNALE DI NAPOLI  
VII SEZIONE CIVILE

V. si autorizza  
Nep, 24/10/2024  
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dott.ssa Elisabetta Garzo

R. G. 301/ 2024

Il Giudice

Esaminati gli atti del procedimento unitario;  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 ottobre 2024;  
pronuncia la seguente

**SENTENZA**

Esaminato il ricorso depositato in data 23 maggio 2024 nell'interesse di [REDACTED],  
nata a [REDACTED] il [REDACTED] e ivi residente alla via [REDACTED],  
elettivamente domiciliata in questo giudizio presso lo studio dell'avv. Gianluca Melillo,  
che la rappresenta e difende, in Pozzuoli alla via G. Matteotti n. 43;

rilevato che la ricorrente avanza la domanda di ristrutturazione dei debiti del  
consumatore da essa predisposto, ai sensi degli artt. 67 ss. c.c.i.i., prospettando di  
versare in situazione di sovra-indebitamento;

vista l'allegata relazione redatta dall'organismo di composizione della crisi, avv. Carlo  
Cincotti, depositata nel fascicolo telematico ai sensi dell'art. 68 II co. c.c.i.i.;

considerato che con provvedimento emanato ai sensi dell'art. 70 c.c.i.i. è stata disposta la  
pubblicazione della proposta e del piano sul sito internet del Tribunale, nonché la  
comunicazione, nei termini di legge, dei medesimi atti all'intero ceto creditorio, con  
informazione della facoltà di presentare osservazioni;

analizzata la successiva relazione depositata il 25 luglio 2024 dall'organismo di  
composizione della crisi, avv. Carlo Cincotti, ai sensi dell'art. 70 co. VI c.c.i.i., che attesta  
l'avvenuta esecuzione degli adempimenti previsti;

rilevato che con atto integrativo della proposta e del piano depositato il 1° ottobre 2024, in accoglimento dei suggerimenti del gestore della crisi, la ricorrente ha inserito nella proposta anche gli ulteriori diritti di credito rappresentati da due chirografari (Vorwerk Italia s.a.s. e Intesa San Paolo s.p.a.);

esaminate le precisazioni rese all'udienza del 15 ottobre 2024, anche relativamente al fatto che il diritto di credito di Cherry Bank viene preso in considerazione nella misura da quest'ultima rappresentata, salvo un accertamento con valore di giudicato che ne dovesse ridurre l'esposizione;

considerato quindi che la complessiva debitoria della ricorrente risulta pari a 127.129,88 euro e che il piano prevede l'integrale soddisfazione del credito prededucibile della procedura e dei crediti privilegiati di cui sono titolari i legali che hanno difeso la ricorrente, nonché il pagamento nella misura del 20% dei creditori chirografari;

ritenuto che le osservazioni presentate dalla Vivi Banca s.p.a. concernenti il difetto di diligenza della ricorrente nella maturazione dell'insieme delle obbligazioni pecuniarie risultano superabili alla luce delle ragioni specifiche, ben argomentate sia nel ricorso che nell'attestazione, che l'hanno indotta alla sua assunzione;

ritenuto quindi che, in ragione dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano, per le esposte ragioni la domanda meriti accoglimento, con omologazione della proposta che recepisca le precisazioni della misura dei diritti di credito effettuate dai citati creditori e confermate dall'Organismo di composizione della crisi e la rimodulazione del piano recepita dal ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli – VII sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Omologa il piano del consumatore presentato da [REDACTED], nata a [REDACTED] e ivi residente alla via Domitiana n. 32, con ricezione della precisazione dei crediti e delle rettifiche del piano come evidenziato in parte motiva;
- 2) Dispone che sia data pubblicità della proposta e del piano, con la suddetta precisazione dei crediti, sul sito internet istituzionale del Napoli, onerando di ciò l'O.c.c. nel rispetto della normativa in materia di *privacy*.
- 3) Dichiarà chiusa la procedura.

Napoli, 17 ottobre 2024

Il Giudice

dott. Edmondo Cacace